

Bologna, 06 marzo 2021

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti statali
di ogni ordine e grado Provincia di Bologna
LORO SEDI

Pervengono alle scriventi OO.SS. numerose segnalazioni da parte del personale docente in servizio presso le Istituzioni Scolastiche della nostra provincia, in cui si rilevano disposizioni da parte dei Dirigenti Scolastici riguardanti la riorganizzazione del servizio e la Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza, non aderenti alle norme contrattuali e/o alle disposizioni di Legge.

A tal proposito le scriventi OO.SS. forniscono i seguenti chiarimenti:

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Orario settimanale delle lezioni

In caso di didattica mista, con classi in DID e gruppi di alunni in presenza, il docente mantiene il proprio orario settimanale. Nelle ore di lezione eventualmente non utilizzate per le classi a distanza, potrà restare a disposizione (*art.2 co.1 CCNI sulla DID*).

Nel caso di sospensione dell'attività didattica, l'orario di servizio settimanale dei docenti dovrà corrispondere alla nuova riorganizzazione delle lezioni declinata nell'apposito Piano scolastico (deliberato dal collegio dei docenti) in applicazione delle Linee guida sulla DDI (*art.2 co.2 CCNI sulla DDI*).

Le Linee Guida prevedono una rimodulazione delle attività educative e didattiche per gli alunni con una quota minima di lezione a seconda del grado di scuola, **avendo cura di assicurare un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline** (DM 89 del 7/08/2020)

*Ricordiamo che, ai sensi della normativa vigente (Dlgs n.297/94 art 7), il Dirigente scolastico formula l'orario settimanale delle attività didattiche **sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto e delle proposte formulate del Collegio dei docenti.***

Orario di servizio del personale docente

Il servizio del personale docente, sulla base dell'orario settimanale rimodulato, sarà svolto in modalità sincrona alla classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe (art.3 co.1 CCNI sulla DDI).

Anche nell'erogazione delle prestazioni lavorative a distanza gli impegni dei docenti dovranno seguire il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti (art.3 co.2 CCNI sulla DDI).

Ricordiamo altresì che la nota ministeriale 2020 del 9/11/2020, condivisa dalle OO.SS. firmatari del Ccni, chiarisce:

- Che nello svolgimento della lezione i docenti possono prevedere momenti di **pausa** anche in funzione della capacità di attenzione degli alunni che non vanno recuperate. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti;
- che il **luogo di lavoro** da cui si può fare didattica a distanza non deve necessariamente coincidere con la scuola; in caso di non espressa indicazione contraria nel Piano scolastico, sarà possibile accordare ai docenti che ne facessero richiesta, la facoltà di svolgere la DDI non all'interno della scuola nei casi in cui non sia prevista la presenza di alcuno studente;
- che la DDI da parte dei docenti in **quarantena**, se non malati, potrà essere svolta compatibilmente con le difficoltà organizzative personali o familiari di cui la scuola dovrà farsi carico;
- che va data **informativa alle RSU** sui criteri generali per l'individuazione della sede di lavoro dei docenti;

Docenti in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario

I docenti in QSA o in QIF, svolgono l'attività didattica a distanza con le classi in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario.

Se una o più classi di titolarità del docente sono presenti a scuola, questo può svolgere la lezione a distanza solo in co-presenza con un altro docente anch'esso presente a scuola insieme agli alunni e non impegnato in altre attività programmate

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare un docente della scuola, si farà ricorso alla nomina del supplente (art.1 co.3 CCNI sulla DDI)

I docenti in malattia certificata non possono essere impegnati in alcuna attività.

Anche per quanto riguarda il lavoro a distanza dei docenti, **va garantito il diritto alla disconnessione**, ai sensi dell'art.22 del CCNL/2018 (art.3 co.3 CCNI sulla DDI).

In rispetto della Legge 104/92 il docente di sostegno assume la contitolarità della classe. Pertanto sarà possibile prevedere che in caso di classe in DDI ma con la presenza a scuola di alunne/i (con disabilità, BES, figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza di malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali) possa essere assicurata la contemporanea presenza di uno dei docenti della classe, non necessariamente del docente di sostegno.

LAVORATORI FRAGILI

Il docente dichiarato lavoratore fragile ha il diritto di continuare a prestare la propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della certificazione già rilasciata dal medico competente

Nel caso in cui al personale docente dichiarato lavoratore fragile sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione

dell'attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.

DOCENTI ASSUNTI CON CONTRATTI “COVID”

Non si prevede la risoluzione del contratto in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza. (Articolo 32 comma 6-quater Legge 126 del 13 ottobre 2020)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- CCNI del 25 ottobre 2020 concernente le modalità e i criteri per l'erogazione delle prestazioni lavorative a distanza;
- Nota Ministeriale 1934 del 26 ottobre 2020 – Indicazioni operative sullo svolgimento delle attività didattiche in materia di DDI;
- Nota Ministeriale 1990 – DPCM 3 novembre 2020;
- Nota Ministeriale 2002 del 9 novembre 2020 – Note operative ipotesi contratto sulla DDI
- Nota Ministeriale 325 del 3 marzo 2021 – Svolgimento prestazioni lavorative lavoratori fragili.
- Legge 126 del 13/10/2020 conversione del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad un preciso e scrupoloso rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e della salute pubblica, considerata la grave situazione in termini di emergenza sanitaria e di rischi dei lavoratori per attività in presenza.

Le sottoscritte OO.SS. si rendono disponibili a qualsiasi ulteriore chiarimento per tutta la comunità educante delle varie Istituzioni Scolastiche.

I segretari generali provinciali

Filc CGIL

CISL Scuola

UIL Scuola Rua

SNALS Confsal

GILDA Unams

Susi Bagni

Arturo Cosentino

Serafino Veltri

Claudia Bianchini

*Stefano
Battilana*